

Criteria e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120

1 Sedi e date delle verifiche

1.1 Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici di cui agli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pubblicate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali: <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx>.

2 Domanda di iscrizione alle verifiche, modalità d'invio e ammissibilità

2.1 La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate al comma 3.

2.2 Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
- b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
- c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

2.3 Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx> e compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.

2.4 Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica.

2.5 Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, alle seguenti condizioni:

- a) la verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente;
- b) il candidato, che ha già ottenuto l'idoneità mediante superamento della verifica di cui alla lettera a), può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie;
- c) La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità.

3 Commissione di esame

3.1 La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale.

3.2 Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.

3.3 Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto all'ufficio di segreteria dallo stesso designato.

4 Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi

4.1 La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 1,00
- risposta errata: - 0,50
- risposta omessa: 0,00

4.2 Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione sessanta minuti per ogni modulo oggetto della prova.

4.3 Le modalità di svolgimento della verifica sono riportate [nell'allegato "A"](#).

5 Diario delle verifiche

5.1 Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono inviati all'indirizzo e-mail indicato dal candidato almeno venti giorni antecedenti la data della verifica.

5.2 L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

6 Candidati idonei

6.1 Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

- a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
 - 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
 - 34 punti nel modulo specialistico.
- b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
 - 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
 - 30 punti nel modulo specialistico.

6.2 I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato.

7 Disposizioni transitorie

7.1 I soggetti che hanno conseguito l'idoneità iniziale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

8 Entrata in vigore ed abrogazioni

8.1 la deliberazione prot. n. 04/ALBO/CN del 25 giugno 2019 entra in vigore il 19 luglio 2019. La deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 entra in vigore il 22 novembre 2022.

8.2 la deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 e la deliberazione n. 10 del 28 novembre 2017 sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 è revocata la Circolare n. 59/Albo/Pres del 12 gennaio 2018.